

Appendice: RIFERIMENTI NORMATIVI

Indice:

- 1.1 **L.R. 6 marzo 1986, n. 9 (G.U.R.S. 8 marzo 1986, n. 11, S.O.) - Istituzione della Provincia regionale.**
- 1.2 **Nota A.R.T.A. GR XXIV prot. 49011 del 20/7/93 (Piano provinciale ex art. 12 l. r. 9/86 ed ex art. 5, l. r. 48/91 – Ulteriori Chiarimenti).**
- 1.3 **L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 (G.U.R.S. 16 dicembre 1991, n. 60)
Provvedimenti in tema di autonomie locali.**
- 1.4 **Testo aggiornato e coordinato della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, recante: «Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia». – G.U.R.S. n° 12 parte prima del 13/3/1999.**
- 1.5 **L. R. n. 38 del 5-11-1973 Norme concernenti la durata dei vincoli degli strumenti urbanistici nel territorio della Regione siciliana.**
- 1.6 **Circ.Ass. 20 gennaio 1993, n. 2/93-D.U.R. (G.U.R.S. 3/4/1993, n. 18). - Piano provinciale ex art. 12, comma 1°, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 ed ex art. 5, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.**
- 1.7 **L. R. Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 - Decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. n. 124 del 29 maggio 1999, s.o. n. 101/L) con le correzioni di cui all'avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 170 del 22 luglio 1999.**
- 1.8 **LEGGE 5 gennaio 1994, n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche**
- 1.9 **L. 11 Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.**
- 1.10 **L.R. 15 novembre 1982, n. 130 – (G.U.R.S. 20/11/82 n. 51). Interventi a favore dell'edilizia scolastica.**

- 1.16 **Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162**
- 1.17 **Legge 1 giugno 2002, n.120 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, Kyoto 11 dicembre 1997.**
- 1.18 **D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O. n. 17) attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"**
- 1.19 **Legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".Pubblicata in G.U. n. 215 del 13 settembre 2004.**
- 1.20 **D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (G.U. 3 luglio 2008, n. 154).Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici ed abrogazione della direttiva 93/76/CEE**
- 1.21 **Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L114/64 del 27.4.2006**
- 1.22 **Direttiva 2001/42/CE DEL del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, pubblicata in Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee il n L 197/30 del 21.7.2001.**
- 1.23 **P.E.A.R.S., Piano energetico ambientale della Regione Siciliana, Emanazione della delibera di Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, relativa al Piano energetico ambientale regionale siciliano (P.E.A.R.S.) – Approvazione. (G. U. R. S. 27.Mar.'09 n 13)**
- 1.24 **Programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) Bruxelles, 8 marzo 2000**
- 1.25 **Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia, pubblicata in Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee n L 1/65 del 4 1 2003**
- 1.26 **Direttiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003 sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 123 del 17 maggio 2003**
- 1.27 **Direttiva 2003/87/CE Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n L 275/32 25. Del 10.2003**
- 1.28 **Comunicazione della Commissione Al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni : "Vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici" Bruxelles, 9.2.2005, COM(2005) 35 definitivo**
- 1.29 **Commissione Delle Comunità Europee, Bruxelles, 22.6.2005 COM(2005) 265 Definitivo "LIBRO VERDE sull'efficienza energetica: Fare di Più con Meno"**

- 1.30** *Commissione Delle Comunità Europee Bruxelles, 8.3.2006 COM(2006) 105, definitivo “LIBRO VERDE: Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura” {SEC(2006) 317}*
- 1.31** *Commissione Delle Comunità Europee Bruxelles, 19.10.2006 COM(2006)545 definitivo Comunicazione Della Commissione: ‘Piano d’azione per l’efficienza energetica: concretizzare le potenzialità’ {SEC(2006)1173} {SEC(2006)1174} {SEC(2006)1175}*
- 1.32** *Consiglio dell’Unione Europea conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles in merito ad una politica energetica climatica integrata (8-9 marzo 2007)*

1.1 **L.R. 6 marzo 1986, n. 9** (G.U.R.S. 8 marzo 1986, n. 11, S.O.)
Istituzione della Provincia regionale.

Omissis

TITOLO III Funzioni della Provincia regionale

Art. 8 Caratteristiche dell'attività della Provincia regionale.

Le Province regionali operano, di norma, sulla base di programmi, mediante i quali sono individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità dei propri interventi.

Le Province regionali concorrono, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della Regione ed alla formazione del piano urbanistico regionale, coordinando, a tal fine, le esigenze e le proposte dei Comuni.

Art. 9 Programmazione economico-sociale.

In conformità agli indirizzi ed agli atti della programmazione regionale di sviluppo economico-sociale ed in armonia con i relativi obiettivi e priorità, la Provincia regionale, in relazione alle complessive esigenze di sviluppo della comunità provinciale, adotta un proprio programma poliennale articolato in piani o progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie comunque disponibili.

Il piano provinciale di sviluppo economico-sociale tiene conto delle risultanze dell'assemblea generale dei sindaci dei Comuni della Provincia regionale, da tenersi annualmente su convocazione del Presidente della Provincia.

Nella stessa sede il Presidente della Provincia regionale riferisce sullo stato di attuazione della programmazione provinciale.

Art. 10 Procedure della programmazione.

Il progetto del programma di sviluppo economico sociale è predisposto dalla Giunta, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, tenendo conto delle proposte avanzate dai Comuni, dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, dalle formazioni sociali e dagli altri soggetti pubblici o privati operanti nel territorio della Provincia regionale, ed è inviato ai Comuni della Provincia i quali, entro 30 giorni dalla ricezione, possono formulare, con delibera consiliare, osservazioni e proposte.

Decorsi i termini di cui al comma precedente, il Presidente della Provincia regionale trasmette il progetto di programma, corredato delle proposte ed osservazioni dei Comuni e delle eventuali conseguenti determinazioni della Giunta, alla Presidenza della Regione per l'esame da parte degli organi preposti alla programmazione regionale, nel corso del quale sono sentiti i rappresentanti della Provincia regionale.

La Presidenza della Regione formula, entro 60 giorni dalla ricezione del progetto di programma, le proprie osservazioni e le eventuali proposte di modifica, necessarie al fine di rendere compatibili i progetti stessi con le scelte della programmazione regionale.

Il programma provinciale di sviluppo economico-sociale è approvato con delibera consiliare, a maggioranza assoluta, tenendo conto delle osservazioni e delle proposte formulate dalla Presidenza della Regione ed è aggiornato ogni anno con prospettiva poliennale anche con riferimento alla verifica di cui all'art. 11, con gli adeguamenti e le specificazioni necessarie alla formulazione del bilancio dell'esercizio successivo.

In ogni caso la Provincia è tenuta ad uniformarsi alle proposte della Presidenza della Regione relative alla compatibilità con le scelte della programmazione regionale.

Art. 11 Verifica sull'attuazione del programma economico-sociale.

La Giunta presenta annualmente al Consiglio, in allegato al bilancio di previsione, una relazione sullo stato di attuazione del programma provinciale di sviluppo economico-sociale e dei progetti in cui esso si articola.

Copia della relazione è trasmessa ai Comuni che possono presentare proprie osservazioni e proposte.

Art. 12 (*) Pianificazione territoriale ().**

La Provincia regionale, ferme restando le competenze dei Comuni, adotta un piano relativo:

- 1) alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie;
- 2) alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.

Qualora i Comuni interessati non provvedano ad adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni di detto piano, le deliberazioni delle Province regionali relativamente alle suddette materie costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali.

Ai fini della formulazione del piano territoriale regionale, la Provincia formula proposte relative alle vocazioni prevalenti del suo territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive.

In relazione al perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni la Provincia regionale presenta osservazioni agli strumenti urbanistici generali adottati dai Comuni ed in corso di approvazione.

(*) Si veda la Circ.Ass. 20 gennaio 1993, n. 2/93-D.U.R.

(**) Per l'allegazione, al piano di cui al comma 1 del presente articolo, di un programma pluriennale di opere, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, si veda l'art. 5 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

Art. 13 Funzioni amministrative.

Nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione, la Provincia regionale provvede sulle seguenti materie:

1) servizi sociali e culturali:

- a) realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti, in atto gestite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93; restano ferme le competenze comunali in materia;
- b) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola;
- c) promozione ed attuazione, nell'ambito provinciale, di iniziative ed attività di formazione professionale, in conformità della legislazione regionale vigente in materia, nonché realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale;
- d) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale, nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art. 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80. Per l'esercizio delle funzioni suddette, la Provincia si avvale degli organi periferici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali;
- e) promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;

2) sviluppo economico:

- a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale;
- b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei Comuni;
- c) vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;
- d) autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43;

3) organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente:

- a) costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell'art. 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;
- b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale;
- c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;
- d) protezione del patrimonio naturale, gestione di riserve naturali, anche mediante intese e consorzi con i Comuni interessati;
- e) tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali;
- f) organizzazione e gestione dei servizi, nonché localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i Comuni singoli o associati non possono provvedervi.

La Provincia regionale svolge, altresì, le attribuzioni delle soppresse amministrazioni provinciali, esplica ogni altra attività di interesse provinciale, in conformità delle disposizioni di legge, può essere organo di decentramento regionale e realizzare interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica.

Art. 14 Delega di funzioni amministrative.

La Provincia regionale può provvedere alla gestione degli interventi e dei servizi di competenza dei Comuni compresi nel suo territorio, d'intesa con gli organi comunali.

Salve le competenze attribuite con la presente legge e quelle eventualmente trasferite con leggi regionali, la Provincia può delegare ai Comuni compresi nel proprio territorio o a consorzi intercomunali l'esercizio di funzioni amministrative ritenute di interesse locale.

I relativi rapporti finanziari sono disciplinati sulla base di intese fra la Provincia regionale e i Comuni interessati o i consorzi intercomunali.

Art. 15 Gestione Comuni.

I Comuni appartenenti ad una medesima Provincia regionale possono - ove per le relative materie non si provveda già a termini dell'art. 13 - stabilire fra loro, anche con l'intervento della Provincia regionale, gestioni Comuni al fine di:

- a) predisporre ed adottare unitariamente i piani territoriali di rispettiva competenza;
- b) realizzare l'esercizio congiunto di servizi, anche attraverso la costituzione di specifiche unità di gestione;
- c) utilizzare congiuntamente beni e servizi;
- d) far fronte in modo coordinato ad esigenze tecniche particolari, quali l'informazione automatizzata, l'addestramento del relativo personale ed ogni altra esigenza per la quale non sia necessario costituire strutture associate specifiche.

Le gestioni Comuni sono deliberate dai consigli comunali e provinciali interessati, unitamente al relativo regolamento, a maggioranza assoluta dei loro componenti.

Il regolamento della gestione Comune deve prevedere:

- 1) la sede, le attività ed i servizi da gestire congiuntamente;
- 2) l'istituzione, la composizione e le competenze dell'organo Comune deliberante;
- 3) l'organo monocratico responsabile della gestione;
- 4) la disciplina dei rapporti finanziari e patrimoniali; le norme per il recesso di un Comune o per l'adesione di altri; i modi e le forme di organizzazione ed utilizzazione del personale dipendente degli enti interessati;
- 5) i poteri di iniziative e di proposte degli enti associati, il diritto di informazione e le modalità di accesso agli atti della gestione comune da parte degli enti stessi e dei rispettivi consiglieri, nei limiti stabiliti dalla legge.

Almeno una volta l'anno è indetta una conferenza dei consigli dei Comuni interessati, in seduta pubblica, per discutere sull'attività e sui programmi della gestione comune.

Art. 16 Gestione Comuni obbligatorie.

Per la realizzazione di particolari obiettivi della programmazione provinciale, il Presidente della Regione, ove non vi provvedano i Comuni interessati, anche su proposta dei consigli delle Province regionali, dispone con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, costituzione obbligatoria di gestioni Comuni per l'esercizio delle funzioni relative al perseguimento dei predetti obiettivi.

Col decreto di cui al comma precedente sono fissate le norme di organizzazione e le modalità di esercizio della gestione comune, in conformità delle disposizioni dell'art. 15.

Art. 17 Convenzioni.

I Comuni possono avvalersi, mediante convenzione, su richiesta dei relativi consigli, degli uffici tecnici della Provincia regionale cui appartengono per le proprie attività istituzionali, concordando con la Giunta provinciale i tempi, le condizioni, le modalità di utilizzazione ed il relativo apporto finanziario.

I Comuni, mediante apposita convenzione, possono utilizzare servizi gestiti da altri Comuni o da loro aziende.

La convenzione stabilisce i rapporti economici, le forme e le condizioni di gestione, nonché i modi di consultazione periodica degli enti contraenti.

Le Province hanno facoltà di promuovere e stipulare le convenzioni di cui ai commi precedenti.

Art. 18 Società per azioni.

I Comuni e le Province hanno facoltà di promuovere, per la gestione di servizi pubblici, la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Omissis

1.2 **Nota A.R.T.A. GR XXIV prot. 49011 del 20/7/93 (Piano provinciale ex art. 12 l. r. 9/86 ed ex art. 5, l. r. 48/91 – Ulteriori Chiarimenti).**

Facendo seguito alla circolare n. 2/93 – D.R.U. del 20/1/93 in cui sono state impartite direttive in merito al piano provinciale in oggetto e agli obblighi imposti dalla LL.RR. n. 9/86 e n. 48/91, questo assessorato, al fine di evitare una serie di risposte non coordinate a singoli quesiti posti dalle amministrazioni provinciali, è venuto nella determinazione di dare ulteriori indicazioni per la redazione del Piano Provinciale.

In analogia a quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 15/91 in materia di incarichi professionali relativi alla redazione del p.r.g. e delle p.e. si ritiene che le provincie possano provvedere alla formazione del piano provinciale relativo alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie ed alla localizzazione delle opere impianti di interesse sovracomunale a mezzo di propri uffici tecnici, a tal fine si ritiene opportuno la istituzione di un ufficio di piano che provveda a tale compito e/o faccia da referente per eventuali consulenze esterne. Pertanto l'incarico a liberi professionisti potrà essere affidato solo per comprovata inadeguatezza di detti uffici.

Per quanto riguarda le modalità di affidamento d'incarico a progettisti esterni all'amministrazione per la redazione del piano provinciale, si potrà fare riferimento al disciplinare tipo per la redazione del prg e dei piani particolareggiati approvato con decreto n. 91 del 17/5/79 e successive modifiche ed integrazioni apportandovi le opportune modifiche ed indicazioni derivanti dalla presente circolare e dalla circolare n. 2/93 – D.R.U. del 20/1/93.

Per quanto riguardai tempi di redazione del piano, si fa presente che l'art. 5 della L.R. n. 48/91 prevede che il piano provinciale venga adottato dalla provincia regionale entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa e pertanto di tali tempi si deve tenere conto nel fissare i termini di consegna degli elaborati sia che si tratti di redazione del piano da parte dell'ufficio provinciale sia che si tratti di affidamento di incarico a progettisti esterni.

Per quanto riguarda i contenuti del piano si fa specifico riferimento a quanto già indicato nella circolare n°2/93 – D.R.U. del 20/1/93 ribadendo che considerato che a parte le infrastrutture viarie e

ferroviarie la legge non individua le opere e gli impianti di interesse sovracomunale di competenza della Provincia Regionale di cui la punto 2 dell'art. 12, si ritiene opportuno poterle determinare seguendo le indicazioni dell'art. 13 della L.R. 9/86, che riguardano le funzioni amministrative attribuite alla Provincia.

In relazione a quanto sopra, gli impianti e i servizi di interesse sovracomunale di cui la provincia provvede alla localizzazione potranno riguardare: impianti sportivi; aree attrezzate per l'industria; case di riposo; comunità terapeutiche, scuole superiori; centri di ricerca; centri convegni; villaggi turistici; impianti di servizio a parchi e riserve (posteggi, musei, rifugi, ...); impianti di depurazione; discariche (art. 13 punto f); mercati ittici ed ortofrutticoli; opere di sistemazione idrica, idrogeologica, idraulico-forestale, delle coste;... Tale esemplificazione ha carattere puramente indicativo.

Si ribadisce inoltre, che le previsioni del Piano devono attenersi alle indicazioni dettate dai piani settoriali d'interesse regionali esistenti o in corso di formazione, come ad esempio il Piano regionale dei trasporti, il Piano Rifiuti, il Piano di Risanamento della Acque, i Piani di Bacino, il Piano dei Parchi e delle riserve, ecc.

Al fine di rispondere ai quesiti posti dalle amministrazioni provinciali sul tipo di cartografia da utilizzare, si rimanda alla circolare n. 5/93 prot. n. 34171 del 26/5/93 sulla formazione della cartografia da parte degli enti locali e si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni.

Per l'analisi complessiva del piano provinciale e per una migliore rappresentazione del progetto di piano si potranno utilizzare le foto aeree più recenti, la cartografia in scala 1/25.000 IGM di tutto il territorio provinciale, la cartografia tecnica in scala 1/10.000, 1/5.000 e 1/2.000, disponibile già presso le Provincie o reperibile presso l'Amministrazione regionale o presso le Amministrazioni comunali.

Nei casi in cui le opere previste dal piano ricadano in aree sprovviste di cartografia tecnica già realizzata, è opportuno che tali opere siano rappresentate in carte in scala 1/10.000 ottenute come ingrandimento delle tavolette IGM, così come suggerito dalla circolare Assessoriale n. 5/93 – D.R.U. aggiornate con metodi speditivi utilizzando ad esempio le foto aeree più recenti, immagini da satellite, ecc..

Per quanto riguarda le tavole di analisi e le cartografie tematiche le Provincie cureranno di reperire gli strumenti urbanistici vigenti, ed in itinere, dei Comuni della Provincia, nonché i decreti istitutivi di Riserve Naturali e/o archi Regionali ricadenti nella Provincia e relativa cartografia, le planimetrie e i decreti delle aree soggette a vincoli discendenti da leggi regionali e nazionali (vincolo paesaggistico, archeologico, monumentale, idrogeologico, sismico, ecc...).

Come per la cartografia di base, le Provincie potranno avvalersi di tutti gli studi e le cartografie tematiche relativi ad esempio, agli studi geologici, agro-forestali, di uso del suolo, di microzonazione sismica, ecc.... utili per la redazione del Piano reperibili presso i Comuni, nonché di eventuali altri studi redatti da Enti pubblici e privati, (Università, C.N.R., ecc..).

Inoltre sarà opportuno reperire ogni altro elemento utile discendente da leggi e/o regolamenti di cui si possa tenere conto nella elaborazione del Piano.

La metodologia di lavoro da seguire per giungere alla definizione delle singole opere, impianti ed infrastrutture potrà essere, in analogia a quanto previsto per la redazione del PRG, quella di iniziare un piano di massima derivante dall'analisi dello stato di fatto in cui vengono individuati i fabbisogni e le soluzioni dei problemi inerenti le competenze del Piano da sottoporre al preliminare esame dell'amministrazione provinciale. A detta elaborazione di massima seguirà un progetto vero e proprio con la definizione delle scelte di Piano e la loro localizzazione specifica tenendo altresì conto del dettato dell'art. 2, comma 5, L.R. 71/78.

Al fine di acquisire ogni elemento utile alla definizione del Piano sarà opportuno che gli enti locali, le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti e le Associazioni Naturalistiche interessate siano sentiti mediante conferenze di servizio già durante la fase di elaborazione del Piano.

Per quanto riguarda gli elaborati del piano, altro elemento oggetto di quesiti da parte delle amministrazioni provinciali, si ritiene opportuno prendere riferimento al già menzionato disciplinare tipo per la redazione del PRG e PE, dal che il piano in oggetto dovrà comprendere almeno i seguenti elaborati:

- a) Relazione preliminare sulle scelte e sugli indirizzi che sono stati assunti per la redazione del Piano con particolare riferimento al programma provinciale di sviluppo socio-economico;

- b) **Relazione generale analitica dello stato di fatto, riferito ai diversi contenuti del Piano, alla popolazione residente, ai servizi ed attrezzature di interesse generali, all'ambiente fisico, alla storia, all'economia, al traffico ed alle comunicazioni;**
- c) **Relazione sui principali problemi consequenziali all'analisi dello stato di fatto, determinazione dei fabbisogni rispetto agli obiettivi di Piano e soluzione dei problemi riferiti ad un arco temporale non superiore al decennio (il periodo di riferimento andrà motivato ed esplicitato);**
- d) **Relazione illustrativa generale del Piano e dei criteri adottati per le scelte progettuali in relazione anche alle previsioni dei piani urbanistici e settoriali vigenti ed in itinere ai vari livelli di pianificazione;**
- e) **Programma e fasi di attuazione con particolare riferimento alle priorità;**
- f) **Studio geologico, geomorfologico ed idrogeologico del territorio provinciale, redatto sulla base dei dati disponibili da varie fonti, con eventuali integrazioni laddove ciò si rendesse necessario con annessa cartografia in scala 1:25.000.**
- g) **Studio geologico tecnico delle aree soggette alle indicazioni del Piano (infrastrutture viarie e localizzazione degli impianti e servizi) redatto alla stessa scala di presentazione del progetto definitivo del Piano, punti m) ed n);**
- h) **Schema regionale con l'indicazione della posizione e del ruolo della Provincia in rapporto ai centri di più diretto interesse;**
- i) **Planimetria in scala 1/25.000 di tutto il territorio provinciale con l'indicazione dello stato di fatto e di diritto nonché le previsioni urbanistiche vigenti;**
- l) **Planimetria scala 1/25.000 contenente le previsioni di massima del Piano;**
- m) **Planimetrie in scala 1/10.000 delle aree interessate dalle previsioni di Piano relative alle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, tenendo conto che le stesse costituiscono variante agli strumenti urbanistici comunali;**
- n) **Planimetrie in scala 1/10.000 o in scala con denominatore minore, ove disponibili, delle aree interessate dalla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale con le indicazioni dello stato di fatto, delle previsioni di Piano, tenendo conto che le stesse costituiscono variante agli strumenti urbanistici comunali;**
- o) **Norme di attuazione e di indirizzo urbanistico e gli eventuali vincoli proposti;**

Successivamente alle procedure di pubblicazione del Piano, dovranno essere predisposte le planimetrie alle scale di cui alle lettere l), m) e n) contenenti la visualizzazione delle osservazioni fatte in sede di pubblicazione del Piano, corredate da relazione con le proposte del Redattore del piano in merito alle osservazioni medesime.

1.3 ***L.R. 11 dicembre 1991, n. 48*** (G.U.R.S. 16 dicembre 1991, n. 60) ***Provvedimenti in tema di autonomie locali.***

Art. 5

1. **Il piano di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è adottato dalla provincia regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.**
2. **Al piano è allegato un programma pluriennale di attuazione, nel quale è indicato l'ordine di priorità delle opere da realizzare. Tale ordine è vincolante anche ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.**
3. **Durante la formazione del piano devono essere sentiti gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessati.**

4. Il piano è approvato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica.
 5. Il piano è sottoposto a revisione dopo cinque anni.
 6. Varianti al piano sono ammesse con lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti.
 7. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
- 1.4 **Testo aggiornato e coordinato della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, recante: «Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia». – G.U.R.S. n° 12 parte prima del 13/3/1999.**

Art. 3. (a)

Programmi triennali delle opere pubbliche

1. Gli enti di cui all'art. 1, nel rispetto delle linee e degli obiettivi del piano di sviluppo socio-economico della Regione e degli altri strumenti programmatori pubblici che interessino il loro operare, adottano, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, un programma triennale delle opere pubbliche che intendono realizzare (b). Per le opere di competenza dell'Amministrazione regionale, la Presidenza e ciascun assessore predispongono il programma tenendo conto di quanto proposto dagli uffici periferici.
2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici e previa deliberazione della Giunta regionale, emana un decreto contenente lo schema di programma triennale, articolato per settori di interventi, sul quale gli enti di cui al comma 1 devono modellare il proprio programma (c). Ciascun ente deve indicarvi l'ordine di priorità generale delle opere e quello interno a ciascun dei settori di intervento. A tali priorità gli enti devono attenersi, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative. Restano esclusi dai programmi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché, in ogni caso, le opere di cui agli artt. 38, 38bis e 39.
3. Il progetto di programma è reso pubblico, mediante affissione nella sede dell'ente per almeno 10 giorni consecutivi. Chiunque, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione, può formulare sul progetto osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia.
4. Il progetto di programma deve essere inviato per il parere ai comuni territorialmente interessati dalle opere. I comuni potranno formulare osservazioni entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente (d).
5. Il programma è formulato coerentemente con le previsioni e con lo stato di attuazione di quello adottato nell'anno precedente e tenendo conto dei mezzi finanziari di cui l'ente può disporre nel triennio di riferimento, nonché di quelli che esso prevede di acquisire mediante assegnazioni da parte della Regione, dello Stato, delle amministrazioni preposte alla politica di sostegno delle aree depresse, della Comunità economica europea e di altre istituzioni pubbliche.
6. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala adeguata che indichi la localizzazione di tutte le opere previste ed una relazione generale che illustri la

8. Nell'adottare il programma gli enti possono modificare le previsioni o l'ordine delle priorità di quello precedente solo in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto, da indicare nella relativa delibera, che rendano opportuno il mutamento nell'interesse pubblico. Le modifiche richiedono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti nella seduta dell'organo deliberante.
9. Restano riservati all'Amministrazione regionale i programmi delle opere marittime e portuali che vengono formulati tenendo conto delle richieste o dei pareri degli enti locali interessati.
10. E', altresì, riservata all'Amministrazione regionale la formulazione di programmi di opere riguardanti gli enti di culto e di formazione religiosa. Analogamente si provvede per gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza.
11. E', altresì, riservata all'Amministrazione regionale la programmazione degli interventi di sistemazione idraulica e idraulico - forestale, tenuto conto delle proposte degli Ispettorati forestali e dei pareri degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette interessati (f).
12. Gli enti di cui all'art. 1, nel provvedere al conferimento di incarichi di progettazione e agli atti consequenziali tendenti alla realizzazione di opere pubbliche, si attengono all'ordine di priorità contenuto nel programma di cui al presente articolo. In casi di particolare urgenza gli enti possono derogare all'ordine di priorità generale, con voto favorevole dell'organo deliberante dell'ente, purché sia in ogni caso rispettato l'ordine relativo al settore d'intervento.

-
- (a) Articolo sostituito dall'art. 18 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successivamente modificato dall'art. 2, commi 1, 5 e 9 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.
 - (b) Vedi, per deroghe temporali, l'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, l'art. 2 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10, l'art. 2, comma 6, della legge regionale 4 gennaio 1996, n. 4, l'art. 9, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, l'art. 73 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e l'art. 11, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3; vedi inoltre l'art. 2, commi 7 e 8, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 e la nota (a) all'art. 5.
 - (c) Ai sensi dell'art. 75, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, il termine per l'emanazione del decreto previsto dal comma 2 è stato fissato in 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 10 del 1993.
 - (d) Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 4 gennaio 1996, n. 4, i commi 3 e 4 trovano applicazione ad iniziare dai programmi triennali delle opere pubbliche relativi all'esercizio finanziario 1997.
 - (e) Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1996, n. 4: «Per i programmi triennali di opere pubbliche, di cui all'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, relativi ad enti di culto e formazione religiosa, nonché ad istituti pubblici di assistenza e beneficenza, non va redatta la relazione generale di cui al comma 6 del citato art. 3».
 - (f) Si riporta il testo dell'art. 83, rubricato *"Programmazione degli interventi di sistemazione idraulica e di idraulica-forestale nei bacini idrografici montani"*, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16: «In attuazione del disposto di cui alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, art. 3, comma 11, e successive modifiche ed integrazioni, resta di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste la programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idraulica-forestale rientranti nei bacini idrografici montani di cui all'art. 30».
Si riporta il testo dell'art. 4, rubricato *"Programmazione degli interventi"*, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45:
 1. Gli interventi di bonifica sono realizzati nel quadro di programmi adottati conformemente ai contenuti dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, e alle scelte degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale della Regione e della provincia regionale competente per territorio.
 2. I programmi di cui al presente articolo costituiscono strumento di attuazione del piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, hanno proiezione triennale, contengono il programma delle opere di bonifica e di riordino irriguo da realizzare indicandone l'ordine

di priorità e i tempi di realizzazione e sono redatti in conformità a quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 18 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

3. I programmi di cui al presente articolo sono approvati entro un anno dall'approvazione dei piani di bacino.
4. Nelle more dell'adozione dei piani di bacino, i programmi sono approvati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle opere di difesa idraulica e di irrigazione esistenti o in corso di completamento.
5. L'approvazione del programma di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere in esso previste.
6. Le opere di bonifica e d'irrigazione, individuate con decreto assessoriale, eseguite dall'Ente di sviluppo agricolo, vengono trasferite, per la gestione, ai consorzi di bonifica competenti per territorio».

1.5 L. R. n. 38 del 5-11-1973 Norme concernenti la durata dei vincoli degli strumenti urbanistici nel territorio della Regione siciliana.

ARTICOLO 1

In relazione alle particolari condizioni determinatesi nella Regione siciliana di seguito alla emanazione delle leggi regionali 3 febbraio 1968, n. 1 e 31 marzo 1973, n. 19, e loro successive modificazioni ed aggiunte, in materia di strumenti urbanistici, ed allo scopo di disciplinare compiutamente il correlativo regime, l'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 si applica in Sicilia con le seguenti modifiche ed integrazioni: << Le indicazioni di piano comprensoriale, di piano regolatore generale, di programma di fabbricazione, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro dieci anni dalla data di approvazione dei predetti strumenti urbanistici non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. >>

L'efficacia dei vincoli anzidetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione.

<< Per gli strumenti urbanistici approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni di cui al precedente comma decorre dal 1° dicembre 1968 >>.

1.6 Circ. Ass. 20 gennaio 1993, n. 2/93-D.U.R. (G.U.R.S. 3/4/1993, n. 18). Piano provinciale ex art. 12, comma 1°, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 ed ex art. 5, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

Com'è noto, l'art. 12 della legge regionale n. 9 del 1986 prevede che le Province regionali adottino un piano relativo:

- a) alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie;
- b) alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.

L'art. 5 della legge regionale n. 48 del 1991 prevede che detti piani debbano essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore della medesima legge (e, pertanto, entro il 17 dicembre 1992).

Poiché ad oggi non risulta sia stato adottato da alcuna delle Province regionali il piano in argomento, nel richiamare l'attenzione sugli obblighi imposti dalle leggi succitate, si invitano le SS.LL. a voler notificare con ogni urgenza sullo stato procedurale dello stesso piano.

Con l'occasione, si precisa che con l'art. 5 della citata legge n. 48 del 1991, il legislatore regionale nulla ha innovato sul contenuto del piano previsto dall'art. 12 della menzionata legge n. 9 del 1986, non avendo recepito il dettato dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che prevede il piano territoriale di coordinamento con i comuni previsti nel medesimo articolo.

Pertanto, nell'ambito della Regione Siciliana, la competenza delle Province regionali in materia di pianificazione territoriale, oltre a quella prevista dall'art. 21 della legge regionale n. 9 del 1986 ("Funzioni dell'area metropolitana"), resta limitata all'anzidetto piano della rete stradale e ferroviaria e delle opere ed impianti di interesse sovracomunale. Non sono quindi ammissibili contenuti del piano più ampi di quelli voluti dal legislatore, essendo gli stessi, nell'articolato

panorama della strumentazione urbanistica prevista dal vigente ordinamento, attribuiti ad altri livelli istituzionali (Regione, autorità di bacino, consorzi A.S.I., comuni, ecc.) È, altresì, opportuno rilevare che tale piano, per i contenuti suoi propri, compreso il programma pluriennale di attuazione che deve accompagnarlo, risulta essere stato concepito come uno strumento altamente operativo e funzionale alla programmazione della spesa pubblica, avendo dotato l'amministrazione provinciale di un potere di intervento diretto sul territorio senza dovere passare attraverso il recepimento del progetto delle singole opere pubbliche da parte dei vari comuni nei cui territori esse ricadono.

Il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 9/86 detta, infatti, precise norme in merito al rapporto fra il piano provinciale e gli strumenti urbanistici comunali, in quanto le deliberazioni delle Province regionali (relativamente alle materie oggetto del piano) costituiscono varianti rispetto a detti strumenti urbanistici, dopo l'approvazione da parte di questo Assessorato. E ciò anche nel caso in cui i comuni interessati non dovessero provvedere ad adeguare i propri strumenti urbanistici alle previsioni di detto piano.

D'altronde, si precisa, ciò non comporterà un intervento della Provincia sui territori dei comuni interessati che confligga con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti o in corso di formazione, né con le previsioni di sviluppo delineate dalle varie amministrazioni comunali. A tal fine, infatti, il terzo comma dell'art. 5 summenzionato ha espressamente previsto che durante la formazione del piano siano sentiti gli enti locali, oltre alle amministrazioni pubbliche interessate. Di converso, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 12, la Provincia regionale è tenuta a presentare osservazioni sui piani regolatori generali da adottarsi da parte dei comuni.

Peraltro, non sussisteranno conflitti di competenza fra comuni e province se si sarà fatta particolare attenzione al carattere sovracomunale dell'intervento della provincia. In presenza di più soggetti pianificatori sullo stesso territorio, è infatti necessario porre particolare attenzione ai caratteri ed ai contenuti specifici di ciascun "livello" di pianificazione (in questo caso, provinciale e comunale).

È peraltro ormai ampiamente riconosciuto, che determinati fabbisogni della popolazione insediata possono trovare risposte solo in una dimensione dell'intervento che faccia riferimento ad un bacino di utenza non strettamente comunale.

Le opere ed impianti di interesse sovracomunale, previste dal punto 2) del 1° comma del citato art. 12, sono ovviamente da rapportarsi alle materie di competenza della Provincia regionale elencate all'art. 13 della citata legge regionale n. 9 del 1986.

Nel piano provinciale le localizzazioni delle opere e degli impianti e la indicazione delle reti infrastrutturali devono essere correttamente individuate nei relativi elaborati cartografici, poiché come già evidenziato, le previsioni del piano andranno a costituire variante agli strumenti urbanistici comunali, e le relative aree, successivamente all'approvazione del piano, saranno assoggettate a vincolo preordinato all'espropriazione, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38.

Il già menzionato art. 5 della legge regionale n. 48 del 1991 non prevede né la durata del piano, né l'arco di tempo cui riferirsi al fine di valutare i fabbisogni da soddisfare con le relative previsioni.

Viene bensì prevista la revisione del piano dopo cinque anni dalla sua approvazione, ed in tale sede, pertanto, verranno verificate le scelte di piano originariamente effettuate, oltre, ovviamente, alle eventuali nuove previsioni.

Al piano deve essere allegato un programma pluriennale di attuazione con il quale dovrà essere fissato l'ordine di priorità delle opere da realizzare, che dovrà necessariamente coincidere con il piano triennale delle opere pubbliche, ex legge regionale n. 21 del 1985 e successive modifiche, da realizzare da parte delle province in base alla disponibilità finanziaria degli stessi enti. Tale programma pluriennale ha natura di strumento di programmazione economico-temporale degli interventi previsti dal piano e, pertanto, per ciascuno di essi deve essere indicato il periodo di realizzazione e la previsione di spesa occorrente per l'acquisizione delle aree e l'esecuzione delle opere.

Sia il piano che il programma pluriennale di attuazione devono risultare coerenti con le scelte operate dalla Provincia regionale con il "Piano provinciale di sviluppo economico-sociale", previsto dall'art. 9 della medesima legge n. 9 del 1986.

Le stesse analisi e gli studi che stanno alla base del piano di sviluppo socio-economico, e gli ulteriori approfondimenti eventualmente necessari per alcuni settori (quali, ad esempio la conoscenza degli strumenti urbanistici comunali, e degli altri strumenti di pianificazione e dei progetti di opere pubbliche che ricadono nei rispettivi territori provinciali), sono utili e necessari elementi di

valutazione per la scelta dei settori di intervento, la definizione dei fabbisogni e le rispettive localizzazioni delle opere ed impianti.

Per quanto attiene all'iter di approvazione del piano non previsto dalle norme in argomento, si ritiene che lo stesso, in quanto è da considerare come piano intercomunale di settore avente specifica finalità di pianificazione urbanistica riguardo a determinate categorie di opere pubbliche, non può che assoggetarsi alle procedure di pubblicazione ed approvazione previste per il piano regolatore generale, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

A tal riguardo però, si precisa che la delibera di adozione del piano dovrà ovviamente essere depositata, oltre che presso la segreteria della provincia, anche presso la segreteria dei comuni interessati e l'avvenuto deposito dovrà essere reso noto anche a mezzo di avviso all'albo provinciale. Compete ovviamente al consiglio provinciale formulare le proprie deduzioni in ordine alle opposizioni ed osservazioni di piano (entro un mese dalla scadenza dei termini di presentazione delle opposizioni ed osservazioni).

Ai sensi dell'art. 5, comma 4° della legge regionale n. 48 del 1991, il piano in argomento è approvato da questo Assessorato previo parere del Consiglio regionale dell'urbanistica. Il 6° comma dello stesso art. 5 consente approvazione di varianti al piano con le medesime procedure previste per l'approvazione del piano originario.

Si evidenzia, peraltro, che dalla data della delibera di adozione del piano, i sindaci dei comuni, a norma della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, devono sospendere ogni determinazione sulle domande di concessioni edilizie in contrasto con le previsioni del piano in itinere.

Nel rimanere in attesa di un puntuale adempimento agli obblighi di legge in argomento, in conformità alle indicazioni fornite, si fa presente che questo Assessorato, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 della più volte citata legge n. 48 del 1991, provvederà alla nomina commissariale ex art. 27 della legge regionale n. 71 del 1978 (come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66), in caso di inadempimento da parte di codeste Province regionali.

1.7 *L. R. Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 - Decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. n. 124 del 29 maggio 1999, s.o. n. 101/L) con le correzioni di cui all'avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 170 del 22 luglio 1999.*

Titolo IV - Strumenti di tutela

Capo I - Piani di tutela delle acque

42. Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico e analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica

1. Al fine di garantire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla redazione del piano di tutela, le regioni provvedono ad elaborare programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo.

2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all'allegato 3 e sono resi operativi entro il 31 dicembre 2000 e sono aggiornati ogni sei anni.

3. Nell'espletamento dell'attività conoscitiva di cui al comma 1, le amministrazioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni già acquisite, con particolare riguardo a quelle preordinate alla redazione dei piani di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché a quelle previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.

43. Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici

1. Le regioni elaborano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all'allegato 1 e resi operativi entro il 31 dicembre 2000. Tali programmi devono essere integrati con quelli già esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformità all'allegato 2.
3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilità con il Sistema informativo nazionale dell'ambiente, nell'esercizio delle rispettive competenze, le regioni possono promuovere accordi di programma con le strutture definite ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, le agenzie regionali e provinciali dell'ambiente, le province, le autorità d'ambito, i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere definite altresì le modalità di standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni.

1.8 LEGGE 5 gennaio 1994, n. 36 **Disposizioni in materia di risorse idriche**

9. Disciplina della gestione del servizio idrico integrato

1. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
2. I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12, legge 23 dicembre 1992, n. 498.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano, ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti e i termini previsti per la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione della gestione del servizio idrico, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome, provvedono queste ultime in sostituzione degli enti inadempienti.
4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i comuni e le province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i comuni e le province individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralità di soggetti gestori.

10. Gestioni esistenti

1. Le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 9.
2. Le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, di cui al comma 1, ove ne sia deliberato lo scioglimento, confluiscono nel soggetto gestore del servizio idrico integrato, secondo le modalità e le forme stabilite nella convenzione. Il nuovo soggetto gestore subentra agli enti preesistenti nei termini e con le modalità previste nella convenzione e nel relativo disciplinare.
3. Le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione.

4. Alla scadenza delle concessioni di cui al comma 3, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente agli enti locali concedenti nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dalla convenzione.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato d'intesa con il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'ambiente e le regioni interessate, nonché le competenti Commissioni parlamentari, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, si provvede al riassetto funzionale ed organizzativo degli enti gestori di servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), sottoposti a vigilanza statale, ridefinendone la natura giuridica e le competenze territoriali, nel rispetto dei criteri e delle modalità di gestione dei servizi di cui alla presente legge.

6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, e da altri consorzi di diritto pubblico, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 1995 sono trasferiti al gestore del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.

7. Nel caso in cui le regioni, le province o altri enti pubblici siano titolari di servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), essi ne affidano la gestione nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

11. Rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato

1. La regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti locali di cui all'articolo 9 ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g).

1. La convenzione tipo prevede, in particolare:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
- d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
- e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
- f) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
- g) la facoltà di riscatto da parte degli enti locali secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902;
- h) l'obbligo di restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), oggetto dell'esercizio, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- i) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- l) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;
- m) criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.

3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui al comma 2, i comuni e le province operano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi da tariffa, come definiti all'articolo 13, per il periodo considerato.

1.9 L. 11 Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali

e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

art. 1 - Campo di applicazione.

Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati e lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti

art. 2 - Zone territoriali omogenee.

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

- A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
- C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
- D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
- E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
- F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

art. 3 - Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17, penultimo comma, della legge n. 765 sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:

- a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
- b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;
- c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade ;
- d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765): tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli.

Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).

art. 4 - Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee.

La quantità minima di spazi - definita al precedente articolo in via generale - è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla diversità di situazioni obiettive.

1. **Zone A):** l'Amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità - per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa - di raggiungere le quantità minime di cui al precedente articolo 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature.
2. **Zone B):** quando sia dimostrata l'impossibilità - detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti - di raggiungere la predetta quantità di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici. Le aree che vanno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell'ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva.
3. **Zone C):** deve essere assicurata integralmente la quantità minima di spazi di cui all'art. 3. Nei Comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i 10 mila abitanti, la predetta quantità minima di spazio è fissata in mq 12 dei quali mq 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lett. a) dell'art 3. La stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali in Comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densità fondiaria non superi 1 mc/mq. Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d'acqua importanti; nonché singolarità orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche, la quantità minima di spazio di cui al punto c) del precedente art. 3 resta fissata in mq 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale.
4. **Zone E):** la quantità minima è stabilita in mq 6 da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3.
5. **Zone F):** gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale - quando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse - debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito:
 - 1,5 mq/abitante per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi);
 - 1 mq/ abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
 - 15 mq/ abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.

art. 5 - Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

I rapporti massimi di cui all'art 17 della legge n 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:

- 1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;
- 2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.

art. 6 - Mancanza di aree disponibili.

I Comuni che si trovano nell'impossibilità, per mancanza di aree disponibili, di rispettare integralmente le norme stabilite per le varie zone territoriali omogenee dai precedenti articoli 3, 4 e 5 debbono dimostrare tale indisponibilità anche agli effetti dell'art 3, lett. d) e dell'articolo 5, n. 2 della legge n. 765.

art. 7 - Limiti di densità edilizia.

I limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue:

1) Zone A):

- per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zona e fondiaria non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico;
- per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq;

2) Zone B): le densità territoriali e fondiaria sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste dagli artt. 3, 4 e 5. Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità fondiaria superiori ai seguenti limiti:

- 7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti;
- 6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti;
- 5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.

Gli abitanti sono riferiti alla situazione del Comune alla data di adozione del piano. Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 70% delle densità preesistenti.

3) Zone C): i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli artt. 8 e 9, nonché dagli indici di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici, e per i quali non sono posti specifici limiti.

4) Zone E): è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di mc 0,03 per mq.

art. 8 - Limiti di altezza degli edifici.

Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

2) Zone A):

- *per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di sovrastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;*
- *per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico;*

3) Zone B):

- l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7.

4) Zone C):

- **contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A):** le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette.

- 5) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9.

art. 9 - Limiti di distanza tra i fabbricati.

Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

- 1) **Zone A):** per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
- 2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
- 3) **Zone C):** è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12.

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7.
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;
- ml. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

1.10 L.R. 15 novembre 1982, n. 130 – (G.U.R.S. 20/11/82 n. 51). Interventi a favore dell'edilizia scolastica.

art. 12 Esercizio delle competenze.

Tutte le competenze dell'Amministrazione regionale in materia di edilizia scolastica sono esercitate, ove non sia diversamente previsto, dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

All'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione competono il coordinamento, la programmazione e l'esecuzione degli interventi, nonché le funzioni di vigilanza e d'impulso relative alla realizzazione delle opere, compresi anche gli interventi finanziari con fondi attribuiti dallo Stato.

Per le predette finalità sarà assegnato personale proveniente dai disciolti enti edilizi, nonché personale statale, in posizione di comando o di distacco, avente comprovata esperienza in materia di edilizia scolastica e di statistica.

Tutti gli interventi di edilizia scolastica programmati nella Regione dovranno essere comunicati all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per l'aggiornamento dell'anagrafe scolastica, istituita dall'art. 19 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 56.

Gli enti locali e le autorità scolastiche operanti nella Regione sono tenuti a fornire all'Amministrazione regionale ogni notizia che sarà loro richiesta sulla consistenza delle strutture e sulla popolazione scolastica.

L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sarà dotato delle attrezzature necessarie e potrà avvalersi, anche continuativamente, della collaborazione di istituti specializzati in discipline statistiche ed elaborazione di dati.

1.11 L. 11 gennaio 1996, n. 23 (G.U.R.I. 19/1/96 n. 15) - Norme per l'edilizia scolastica.

Art. 4. Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi.

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il primo piano annuale di attuazione di cui al comma 2 del presente articolo il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 225 miliardi (2/b) (2/c).
2. La programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi fra le regioni, indica le somme disponibili nel primo triennio suddividendole per annualità e fissa gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale.
4. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi formulati dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6, approvano e trasmettono al Ministro della pubblica istruzione i piani generali triennali contenenti i progetti preliminari, la valutazione dei costi e l'indicazione degli enti territoriali competenti per i singoli interventi. Entro la stessa data le regioni approvano i piani annuali relativi al triennio. In caso di difformità rispetto agli indirizzi della programmazione scolastica nazionale, il Ministro della pubblica istruzione invita le regioni interessate a modificare opportunamente i rispettivi piani generali entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle disposizioni ministeriali. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione dei piani, in assenza di osservazioni del Ministro della pubblica istruzione, le regioni provvedono alla loro pubblicazione nei rispettivi Bollettini ufficiali (2/d).
5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi al primo anno del triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla regione (2/d).
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione di assunzione del mutuo, la Cassa depositi e prestiti comunica la concessione del mutuo agli enti territoriali competenti, dandone avviso alle regioni (2/d).
7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.
8. I piani generali triennali successivi al primo sono formulati dalle regioni entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro del tesoro recante l'indicazione delle somme disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, dello stato di attuazione dei piani precedenti. Gli interventi previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale possono essere inseriti in quello successivo; le relative quote di finanziamento non utilizzate vengono ridestinate al fondo relativo al triennio di riferimento (2/e).
9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere perentorio. Qualora gli enti territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alla legislazione vigente. Decorsi trenta giorni, in caso di inadempienza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il commissario del Governo (2/d) (2/f).

Note all'art. 4

- (2/b) L'ammontare dei mutui previsti dal presente comma è stato rideterminato dall'art. 1, L. 8 agosto 1996, n. 431;
- (2/c) Con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 381 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale

dell'art. 4, commi 1, 5 e 6, nella parte in cui prevede che i finanziamenti ivi contemplati sono concessi direttamente ai comuni nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli artt. 4, commi 4 e 9, e 5 e 6, nella parte in cui prevede che i finanziamenti ivi contemplati sono concessi direttamente ai comuni nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli artt. 4, commi 4 e 9, e 5 della stessa legge n. 23 del 1996 nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano.

- (2/d) Con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 381 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 5 e 6, nella parte in cui prevede che i finanziamenti ivi contemplati sono concessi direttamente ai comuni nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché degli artt. 4, commi 4 e 9, e 5 della stessa legge n. 23 del 1996 nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano.
- (2/d) Con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 381 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 5 e 6, nella parte in cui prevede che i finanziamenti ivi contemplati sono concessi direttamente ai comuni nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché degli artt. 4, commi 4 e 9, e 5 della stessa legge n. 23 del 1996 nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano.
- (2/d) Con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 381 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 5 e 6, nella parte in cui prevede che i finanziamenti ivi contemplati sono concessi direttamente ai comuni nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché degli artt. 4, commi 4 e 9, e 5 della stessa legge n. 23 del 1996 nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano.
- (2/e) Con D.M. 18 marzo 1999 (Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68) si è provveduto alla ripartizione dei finanziamenti a favore delle regioni per l'attivazione del terzo piano annuale del primo piano triennale di programmazione di opere di edilizia scolastica. Con D.M. 6 settembre 1999 (Gazz. Uff. 11 settembre 1999, n. 214) si è provveduto alla ripartizione del primo piano annuale del secondo triennio di programmazione concernente l'edilizia scolastica.
- (2/d) Con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 381 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 5 e 6, nella parte in cui prevede che i finanziamenti ivi contemplati sono concessi direttamente ai comuni nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché degli artt. 4, commi 4 e 9, e 5 della stessa legge n. 23 del 1996 nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano.
- (2/f) Vedi, anche, la L. 13 ottobre 1998, n. 362.

Art. 5. Norme tecniche.

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, tenuto conto delle proposte dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, approvano specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi, definendo in particolare indici diversificati riferiti alla specificità dei centri storici e delle aree metropolitane.
3. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione delle norme regionali di cui al comma 2, possono essere assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976 (2/d).

Note all'art. 5

- (2/d) Con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 381 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 5 e 6, nella parte in cui prevede che i finanziamenti ivi contemplati sono concessi direttamente ai comuni nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché degli artt. 4, commi 4 e 9, e 5 della stessa legge n. 23 del 1996 nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 6. Osservatorio per l'edilizia scolastica.

1. È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia di edilizia scolastica, nonché da una rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali, con compiti di promozione, di indirizzo e di coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli enti locali territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico, nonché di supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi previsti dalla presente legge.
2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione, il quale ne determina la composizione con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (3/a). La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio non comporta il diritto a percepire alcun compenso a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
3. I competenti uffici e i servizi statistico ed informatico operanti presso il Ministero della pubblica istruzione sono di supporto all'Osservatorio, ai fini delle attività di cui al comma 1. Ai medesimi fini, nonché ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, opera presso il Ministero della pubblica istruzione un'apposita struttura tecnica funzionalmente incardinata nel competente Ufficio per l'edilizia scolastica. Per le esigenze di tale struttura può essere disposto il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, fino ad un massimo di cinque unità nella fase di predisposizione delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, e di due unità per l'attività ordinaria.

Note all'art. 6

- (3/a) Vedi, anche, il D.M. 18 aprile 1996.

Art. 7. Anagrafe dell'edilizia scolastica.

1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico. Detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore.
2. La metodologia e le modalità di rilevazione per la realizzazione dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica.
3. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica, le regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi dei dati dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, dei quali possono chiedere la disponibilità anche sotto forma di supporti magnetici.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano le rispettive articolazioni dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 in base agli indirizzi definiti dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica (3/cost).
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1995 e di lire 200 milioni annui a decorrere dal 1996.

Note all'art. 4

- (3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 381 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, sollevate in riferimento agli artt. 8, primo comma, numeri 1,

17 e 28, ed agli artt. 16 e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione, dalla Provincia di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 116 della Costituzione e 8, primo comma, numero 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dalla Provincia di Trento.

1.12 ***D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*** (G.U.R.I. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.)
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

art. 20. Competenze delle province.

1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle province competono, in particolare:
 - a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
 - b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;
 - c) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del presente decreto (39);
 - d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
 - e) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettere c) ed e), sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
 - f) l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli;
 - g) l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 23.
2. Per l'esercizio delle attività di controllo sulla gestione dei rifiuti le province possono avvalersi anche delle strutture di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con le modalità di cui al comma 3, nonché degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono altresì avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni.
4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
5. Il personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo.
6. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, l'effettuazione di adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33, e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

Art. 23. Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali.

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello subprovinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.
3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, coordinano, sulla base della legge regionale adottata ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1.13 Legge 8 giugno 1990, n. 142, Ordinamento delle Autonomie locali. (Modificata dalla legge 265/99)

Art. 15

1. La Provincia:
 - a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
 - b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
 - c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia a carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatica dei comuni.
2. La Provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano provinciale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
 - a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
 - b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
 - c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idralulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
 - d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini si accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socioeconomica e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in

ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle provincie e tengono conto dei loro programmi pluriennali.

ART. 24.

(Convenzioni).

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

1.14 **L.R. 30 aprile 1991, n. 10** (G. U.R.S. 4 maggio 1991, n. 22)

Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.

Art. 15

1. L'amministrazione procedente, quando deve acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, o quando ritiene opportuno effettuare un esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo, indice di regola una conferenza di servizi, alla quale devono essere invitati i rappresentanti delle amministrazioni ed enti interessati o funzionari dagli stessi delegati ed i funzionari addetti agli uffici competenti ad esprimere il concerto, l'intesa, il nulla osta o l'assenso.
2. La convocazione per la partecipazione alla conferenza, deve indicare l'oggetto della determinazione, deve essere recapitata al destinatario entro tre giorni feriali antecedenti la data della convocazione.
3. Le determinazioni adottate nella conferenza di servizi devono essere comunicate dall'amministrazione procedente a tutte le amministrazioni invitate, anche se non presenti alla conferenza. Le amministrazioni invitate hanno, comunque, l'obbligo di comunicare alla amministrazione procedente i motivi della non partecipazione alla conferenza.
4. Entro venti giorni dalla data della conferenza, per le amministrazioni partecipanti, o dalla data di ricevimento della comunicazione adottata, se la determinazione abbia contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente previsto, le amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano partecipato alla conferenza o vi abbiano partecipato tramite soggetti non legittimati ad esprimere definitivamente la competente valutazione, possono comunicare il proprio motivato dissenso. Nel silenzio, si considera acquisito l'assenso, tranne che per le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute di cittadini.
5. Le determinazioni adottate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti (si veda Circ. Ass. 22/10/93, 9/93 – D.R.U)

1.15 **Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada**

.. omissis ...

art. 2. Definizione e classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
 - A) Autostrade;
 - B) Strade extraurbane principali;
 - C) Strade extraurbane secondarie;
 - D) Strade urbane di scorrimento;
 - E) Strade urbane di quartiere;
 - F) Strade locali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime :
 - A) **AUTOSTRADA:** strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da siti segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
 - B) **STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE:** strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
 - C) **STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA:** strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
 - D) **STRADA URBANA DI SCORRIMENTO:** strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
 - E) **STRADA URBANA DI QUARTIERE:** strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
 - F) **STRADA LOCALE:** strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
4. E' denominata strada di servizio la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade statali, regionali, provinciali, comunali, secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate strade militari, ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B e C, si distinguono in:
 - A - Statali, quando:
 - a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
 - b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;

- c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
- d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B. Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C. Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

e

climatico.

allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della
più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete

4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico veicolare prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori pubblici per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.
6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, fissati dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.
8. E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi nell'albo stesso.
10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione.

.. omissis ...

Art.226 Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale.

1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell'articolo 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'articolo 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera n), nonché i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso la Direzione generale della M.C.T.C., che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'Archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori pubblici nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle

carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatrice dei comuni.

2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
 - a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
 - b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
 - c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
 - d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.

.. omissis ...

1.17 CIRCOLARE 11 aprile 2002, n. 1. Processi di co-pianificazione nel quadro della formazione del piano urbanistico regionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 10 Maggio 2002

*Alle Province regionali
Ai Comuni della Regione siciliana
Alla Presidenza della Regione
Agli Assessorati regionali
Al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana*

Alle Prefetture
Alle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Agli uffici del Genio civile
Agli Enti parco regionali
All'Ente nazionale strade

Con circolare n. 2/93 D.R.U. del 20 gennaio 1993, questo Assessorato ha dettato istruzioni alle province regionali riguardo la redazione dei piani provinciali di rispettiva competenza. Con successiva nota assessoriale prot. n. 49011 del 20 luglio 1993 furono specificati più in dettaglio le analisi conoscitive ed i contenuti degli elaborati del piano.

La suddetta circolare, e successiva assessoriale, deve essere adesso rivista alla luce:

- a) dei sensibili mutamenti del quadro istituzionale per effetto di leggi nazionali di rilevanza costituzionale (legge n. 3/2001);
- b) dell'importanza oggi attribuita allo strumento della concertazione ed al principio di sussidiarietà;
- c) di nuovi compiti attribuiti alle province in materia ambientale e di protezione civile;
- d) del ruolo che il redigendo piano territoriale urbanistico regionale, superando il tradizionale ed inefficace modello gerarchico, vuole assegnare alla Provincia regionale, quale ente intermedio che partecipa ai programmi ed agli indirizzi regionali di governo del territorio e li traduce alla scala comunale, coordinando il livello comunale, vagliando ed organizzando le istanze che provengono da quest'ultimo.

Una più attenta, aggiornata e complessiva rilettura della legge regionale n. 9/86 e della successiva legge regionale n. 48/91, consente peraltro di ampliare gli orizzonti ed il ruolo della pianificazione provinciale nel rispetto della normativa vigente.

In particolare:

- l'art. 12 della legge regionale n. 9/86 che agli ultimi commi così recita: "Ai fini della formulazione del piano territoriale regionale, la provincia formula proposte relative alle vocazioni prevalenti del suo territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive.
- In relazione al perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni la provincia regionale presenta osservazioni agli strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ed in corso di approvazione";
- l'art. 8, secondo comma, che prevede: "Le province regionali concorrono, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della Regione ed alla formazione del piano urbanistico regionale, coordinando, a tal fine, le esigenze e le proposte dei comuni";
- l'art. 13 che attribuisce alle Province ampie funzioni amministrative:

1) servizi sociali e culturali:

- a) realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti, in atto gestite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93; restano ferme le competenze comunali in materia;
- b) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola;
- c) promozione ed attuazione, nell'ambito provinciale, di iniziative ed attività di formazione professionale, in conformità della legislazione regionale vigente in materia, nonché realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale;
- d) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale, nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni anche con

- la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art. 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80. Per l'esercizio delle funzioni suddette, la provincia si avvale degli organi periferici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali;
- e) promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;
- 2) sviluppo economico:
- a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale;
- b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni;
- c) vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque in terne;
- d) autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43;
- 3) organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente:
- a) costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell'art. 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;
- b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale;
- c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;
- d) protezione del patrimonio naturale, gestione di riserve naturali, anche mediante intese e consorzi con i comuni interessati;
- e) tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali;
- f) organizzazione e gestione dei servizi, nonché localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi".

Non si può inoltre trascurare l'importanza attribuita dalla legge n. 9/86, all'aspetto partecipativo e volontario (artt. 2, 3, 4 e 5) che alla luce delle successive leggi nazionali di rilevanza costituzionale (legge n. 142/90, legge n. 3/2001) e delle esperienze di programmazione negoziale, la connota di caratteri profondamente innovativi, ancora non sufficientemente dispiegati in materia di pianificazione territoriale per resistenze e ritardi culturali e per assenza, finora, di un coerente quadro regionale di governo del territorio.

Non possono altresì non rilevarsi i seguenti fatti:

- 1) La provincia regionale di Ragusa ha già adottato il proprio piano territoriale, contenente analisi ed ipotesi di assetto territoriale che vanno ben oltre i meri obiettivi riguardanti le infrastrutture ed i servizi di interesse intercomunale. Ciò nel corretto presupposto che anche per scelte settoriali non è possibile prescindere da un inquadramento strutturale del territorio e da strategie di area vasta. E' evidente che con il predetto piano, la provincia in questione già esercita la funzione di concorso alle scelte regionali di pianificazione (urbanistico territoriale, paesistico ambientale) e programmazione socio economica e di coordinamento delle scelte comunali.
- 2) Altre province regionali hanno avviato i processi di pianificazione di propria competenza, attribuendo ad essi i medesimi ampi contenuti.
- 3) Tutte le province regionali si sono dotate o si stanno dotando di sistemi informativi territoriali quali strumenti di pianificazione dinamica e di gestione efficiente dei servizi. Si accingono quindi ad esercitare appieno la funzione di nodi fondamentali della rete del sistema informativo territoriale regionale la cui realizzazione, com'è noto, è oggetto della

- misura 5.05 del P.O.R. Sicilia, imputata alla competenza del dipartimento regionale urbanistica.
- 4) Gli innumerevoli programmi negoziali attivati nel territorio regionale richiedono strumenti di coordinamento e di raccordo con la scala regionale, che per limiti strutturali non possono essere assicurati dai soli piani regolatori generali dei comuni interessati.
 - 5) Con la pubblicazione delle linee guida del piano territoriale paesistico regionale, sono stati chiariti gli indirizzi regionali di base per la tutela e valorizzazione del territorio regionale, che devono tuttavia svilupparsi ed approfondirsi alla scala territoriale locale, allo scopo di perseguire una strategia non meramente vincolistica.
 - 6) Il dipartimento regionale urbanistica ha avviato la formazione del piano urbanistico regionale, facente capo ad uno specifico servizio, rispetto al quale la pianificazione provinciale assume la funzione cruciale di raccordo tra obiettivi e strategie del livello regionale e pianificazione di uso del suolo dei comuni singoli o consorziati.
 - 7) Il dipartimento regionale urbanistica ha istituito un apposito servizio per la cartografia ed il sistema informativo territoriale. Tale struttura renderà progressivamente disponibile, con diverse modalità, anche attraverso il sito assessoriale (www.artasicilia.net), la documentazione fotocartografica e statistica (i cui i primi nuclei sono già scaricabili dal predetto sito) che andrà ad integrarsi con il quadro della documentazione informativa per l'analisi territoriale, alla cui completa formazione e aggiornamento dovranno concorrere attivamente (nell'ambito della misura 5.05), ciascuno per la propria parte di competenza, le province, i comuni e gli altri enti pubblici detentori di informazioni, avvalendosi anche della rete degli uffici di statistica del sistema statistico nazionale.
 - 8) Per quest'ultimo aspetto costituiscono utile riferimento le modalità di azione già sperimentate positivamente dall'ufficio di statistica della provincia di Trapani che ha agito coerentemente con quanto dispone in materia di coordinamento delle informazioni, l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
 - 9) Gli uffici di piano delle province regionali che hanno adempiuto all'obbligo di costituzione dell'ufficio statistico provinciale, posto dal decreto legislativo n. 322/89, si sono avvalsi utilmente di tale struttura per ricomporre un quadro completo delle informazioni territoriali necessario alla elaborazione dei documenti di pianificazione.
 - 10) Deve altresì tenersi conto:
 - dei nuovi processi in corso, tendenti alla costruzione di un modello di copianificazione partecipativo e dialogico tra i diversi livelli di governo del territorio;
 - del fatto che il dipartimento urbanistica prevede in circa dodici mesi il termine per la formazione del piano urbanistico regionale.

Quanto sopra premesso, a modifica ed integrazione della circolare n. 2/93 e della successiva nota assessoriale, si indicano i contenuti minimi che ciascun piano provinciale deve contenere:

A) *Quadro conoscitivo con valenza strutturale*

- 1) delle componenti (risorse, valori e vincoli) di interesse naturalistico e culturale quale approfondimento e verifica a scala locale delle linee guida del PTPR;
- 2) delle strutture produttive artigianali, industriali, commerciali e turistiche;
- 3) della rete dei trasporti, delle infrastrutture tecnologiche e delle comunicazioni (compresa la rete delle comunicazioni digitali come nuova infrastruttura strategica dello sviluppo);
- 4) dei servizi ed attrezzature sociali, culturali, sanitarie e della protezione civile di interesse sovracomunale;
- 5) dei programmi complessi di livello intercomunale (L.E.A.D.E.R., patti territoriali, P.R.U.S.S.T., accordi di programma, P.I.T.);
- 6) dell'articolazione, della gerarchia, delle relazioni e delle linee di evoluzione dei sistemi territoriali urbani, rurali e montani;
- 7) delle discariche di rifiuti solidi urbani e speciali, delle cave e miniere, dei corpi idrici e delle emissioni in atmosfera; rischi e vulnerabilità;
- 8) dei programmi di settore, della progettualità locale di livello intercomunale e della progettazione comunitaria (interreg, urban, recite, etc.);
- 9) degli strumenti urbanistici comunali (mosaico dei P.R.G.);

10) delle proprietà pubbliche e demaniali.

Il quadro conoscitivo a valenza strutturale costituirà parte essenziale della base informativa georeferenziata del nodo provinciale nel sistema informativo territoriale regionale previsto nella Misura 5.0.5 del P.O.R.

B) *Quadro propositivo con valenza strategica*

- sintesi del coordinamento, della razionalizzazione e della verifica di coerenza dei piani e programmi comunali e dei programmi provinciali; il quadro strategico dovrà essere prodotto nell'ottica di un'analisi dei punti di forza e di debolezza delle risorse provinciali così come interpretabili dal Quadro conoscitivo strutturale, a cui dovrà essere correlata un'analisi delle opportunità e dei rischi così come interpretabili dalla interazione delle risorse endogene con fattori esogeni e con il complesso sistema delle decisioni politiche locali e sovralocali, della programmazione socio-economica, della pianificazione territoriale in atto.

C) Piano operativo

- delle opere, servizi ed infrastrutture di peculiare competenza del piano provinciale ai sensi dell'art 12 della legge regionale n. 9/86.

In considerazione della relativa contestualità dei due processi (regionale e provinciale), la formazione del Quadro conoscitivo e del Quadro propositivo avrà un carattere processuale necessario ad interagire ed interfacciarsi con il processo di formazione del piano urbanistico regionale in uno scenario di co-pianificazione. La condizione perché la co-pianificazione sia una efficace devoluzione di competenze è che si identifichino, in modo condiviso, gli obiettivi ed i poteri dei piani ai diversi livelli, le opportune autonomie ma anche le necessarie interazioni e complementarietà.

Si tratta di suddividere in maniera non astratta poteri e competenze tra Regione e Province, e di costruire insieme efficaci poteri di indirizzo delle trasformazioni del territorio, agendo ciascuno al proprio livello di responsabilità politica ed amministrativa.

Pertanto:

- 1) la conferenza tra gli uffici tecnici provinciali e i servizi 1 (pianificazione territoriale) e 2 (SIT e cartografia), avviata con provvedimento dirigenziale n. 41 del 20 febbraio 2002 ed iniziata il giorno 6 marzo 2002, costituisce sede tecnica di confronto permanente, come peraltro concordato nella prima seduta.**
- 2) il confronto avverrà sui due processi paralleli di costruzione del nuovo sistema della pianificazione territoriale nella Regione:
 - A) inquadramento strutturale e Quadro strategico alla scala regionale. Le nuove regole;
 - B) ipotesi di assetto funzionale e territoriale di area vasta come sintesi coordinata delle scelte locali e delle strategie regionali. La conferenza avrà quindi lo scopo di costruire le condizioni tecniche necessarie per il quadro della concertazione istituzionale e politico-sociale;
- 3) la conferenza dovrà concludere i lavori entro il termine di mesi sei, eventualmente prorogabili, per motivate ragioni, entro e non oltre un anno dalla pubblicazione della presente circolare. In caso d'inerzia o acclarata non partecipazione al processo, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente provvederà in via sostitutiva, nei confronti della provincia inadempiente, a mezzo di commissario ad acta;
- 4) per quanto riguarda gli aspetti operativi del piano della provincia di Ragusa, già adottato dal consiglio provinciale e trasmesso a questo Assessorato, si provvederà all'esame ed al relativo provvedimento di competenza, considerando invece tutte le altre opzioni di area vasta, quale ipotesi e proposta di cui alle precedenti considerazioni;

- 5) le rimanenti province regionali dovranno procedere alla formazione dei rispettivi piani operativi delle infrastrutture e dei servizi intercomunali, entro novanta giorni dalla predisposizione del quadro propositivo strategico;
- 6) al fine di supportare gli uffici di piano nella formazione della base informativa necessaria alla redazione del piano provinciale e alla implementazione del SITR, le province che non hanno ancora provveduto dovranno istituire gli uffici di statistica a norma di legge, concorrendo con ciò, tra l'altro, all'attuazione di un indirizzo comunitario recepito nel piano di sviluppo del Mezzogiorno, in ordine alla necessità di potenziamento della rete statistica degli enti locali meridionali per l'integrazione con quella comunitaria.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
L'Assessore PELLEGRINO